



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Responsabile di settore: MELARA ANTONINO MARIO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18228 - Data adozione: 31/10/2019

Oggetto: Approvazione bando "Disposizioni per la concessione di microcredito a favore delle imprese agricole toscane del settore cerasicolo".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/11/2019

Firma valida

Firmato digitalmente da MELARA
ANTONINO MARIO
Data: 31/10/2019 13:53:00 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2019AD020092

IL DIRIGENTE

Vista la l.r n. 52 del 30 luglio 2019 “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico.

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 999 del 29 luglio 2019 che ha stabilito le disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole toscane del settore cerasicolo;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1070 del 5 agosto 2019 “DGR n.999/2019 - Disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole toscane operanti nel settore cerasicolo. - Correzione allegato A”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 467 del 2 maggio 2018 “Approvazione nuove linee guida per la redazione del bando tipo per agevolazioni alle imprese”, per quanto applicabile alle imprese agricole;

Dato atto che il gestore del fondo è il RTI “Toscana Muove”, aggiudicatario, con Decreto Dirigenziale n. 5725/2013, della gara per l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria;

Dato atto che il RTI “Toscana Muove” è costituito da Fidi Toscana s.p.a. composto da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132 Firenze; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Cristoforo Colombo n. 283/A 00147 – Roma;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4841 del giorno 8 marzo 2019, che ha disposto il rinnovo del contratto del Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria;

Ritenuto pertanto di approvare il bando, di cui all’allegato A al presente atto, “Disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole toscane del settore cerasicolo” che disciplina le modalità di concessione dell’aiuto nella forma di microcredito agevolato, con apertura dei termini per la presentazione delle domande dal giorno 2 dicembre 2019;

Considerato che le risorse stanziare per l’attivazione dell’aiuto ed il conseguente fondo di microcredito ammontano ad euro 900.000,00 e sono allocate sul capitolo 52874 competenza puro, anno di bilancio 2019;

Considerato che le spese di gestione di questa misura di aiuto trovano copertura sul capitolo 52872, competenza pura, anno di bilancio 2019 e che sono stimate per un ammontare pari a 100.000,00;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la

denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni che detta le modalità attuative di tale norma;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 - Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017;

Ritenuto opportuno stabilire, nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di microcredito agevolato a favore delle imprese agricole toscane del settore ceramico;

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare euro 900.000, sul capitolo 52874 competenza pura, quale dotazione finanziaria dell’aiuto, a favore del “RTI Toscana Muove, con capofila Fidi Toscana s.p.a. – Viale Mazzini, 46 – Firenze – codice fiscale 01062640485;

Ritenuto opportuno liquidare all’esecutività del presente atto a favore del “RTI Toscana Muove, con capofila Fidi Toscana s.p.a. – Viale Mazzini, 46 – Firenze – codice fiscale 01062640485 – IBAN IT 05 N 01030 02800 000007947338 euro 720.000,00 (pari allo 80% del ammontare impegnato) per assicurare la disponibilità finanziaria al fondo, considerando che ai sensi di quanto stabilito nell’allegato A al presente atto la selezione delle domande avviene a sportello e, quindi, non è prevista l’approvazione di una graduatoria ed inoltre a titolo d’anticipo è riconosciuto ai beneficiari finali un importo pari allo 80% del totale delle risorse del finanziamento agevolato;

Vista la legge regionale 27 Dicembre 2018 n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di stabilità per l’anno 2019”;

Vista la legge regionale L.R. 27 Dicembre 2018 n. 74 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

Vista la l.r. 27 Dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”

Vista la Delibera di GR n. 07 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento dal Bilancio di previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di microcredito agevolato a favore delle imprese agricole toscane del settore ceramico;
2. di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dal giorno 2 dicembre 2019, fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della procedura a sportello e comunque entro il giorno 3 febbraio 2020;

3. di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, sul capitolo 52874 competenza pura, a favore del “RTI Toscana Muove”, in qualità di organismo gestore, euro 900.000,00 quale dotazione finanziaria del fondo microcredito;
4. di liquidare sul capitolo 52874, competenza pura, a favore del “RTI Toscana Muove”, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, euro 720.000,00;
5. di dare atto che il RTI “Toscana Muove” è costituito da Fidi Toscana s.p.a. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132 Firenze; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Cristoforo Colombo n. 283/A 00147 – Roma;
6. di impegnare a favore del “RTI Toscana Muove per l’anno 2019 sul capitolo 52872, competenza pura, euro 100.000,00, per le spese di gestione;
7. di rinviare a successivo atto e dietro richiesta da parte del soggetto gestore la liquidazione dell’importo residuo dell’ammontare complessivo delle risorse impegnate, quale dotazione finanziaria del fondo microcredito.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

0d467bcd2c5e365b3a5ffe8a05c86913a26352c97d19f0352379e87dad28756f

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Positivo

Firma valida

Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO

Data: 04/11/2019 13:49:24 CET

Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile



CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Positivo

Firma valida

Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ

Data: 08/11/2019 17:23:57 CET

Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo amministrativo



CERTIFICAZIONE

Firma valida

Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DOMATELLA

Data: 11/11/2019 08:53:11 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole toscane operanti nel settore cerasicolo

Indice

1	<i>Finalità e risorse</i>	2
1.1	Finalità e obiettivi.....	2
1.2	Dotazione finanziaria	2
1.3	Soggetto gestore	2
2	<i>Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità</i>	2
2.1	Soggetti beneficiari.....	2
2.2	Requisiti di ammissibilità	2
3	<i>Spese ammissibili – Compensazioni per mancata produzione di ciliegie</i>	4
3.1	Fattispecie ammissibili	4
3.2	Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento.....	5
3.3	Durata e termini di realizzazione del progetto	5
3.4	Intensità dell’agevolazione	5
3.5	Cumulo	5
4	<i>Modalità e termini di presentazione della domanda</i>	6
4.1	Presentazione della domanda	6
4.2	Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda.....	6
5	<i>Istruttoria e valutazione della domanda</i>	7
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	7
5.2	Istruttoria di ammissibilità.....	8
5.3	Cause di inammissibilità	8
5.4	Criteri di priorità.....	9
5.5	Esiti istruttori	9
5.6	Presa d’atto dei beneficiari	9
6	<i>Obbligo dei beneficiari, Realizzazione e modifica dei programmi di spesa</i>	9
6.1	Obblighi del beneficiario	9
6.2	Modifiche dei programmi di spesa e variazioni	10
6.3	Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione e durante il periodo di mantenimento	10
6.4	Procedura di modifica	11
6.5	Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario.....	12
7	<i>Erogazione e rendicontazione</i>	12
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	12
7.2	Modalità di erogazione del microcredito e rimborso	13
8	<i>Controlli e revoche</i>	15
8.1	Controlli e ispezioni	15
8.2	Rinuncia.....	15
8.3	Revoca e recupero del finanziamento	15
9	<i>Disposizioni finali</i>	17
9.1	Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016.....	17
9.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	18
9.3	Disposizioni finali	19
10	<i>Riferimenti normativi</i>	19

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, con il presente bando intende sostenere il settore cerasicolo toscano e realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 999 del 29 luglio 2019, che prevede l'apertura di un fondo denominato "Microcredito per le imprese agricole toscane del settore cerasicolo". L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione del fondo di cui alla DGR n. 999 del 29 giugno 2019 è pari ad euro 900.000,00.

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali altre risorse.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, capofila, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito Decreto dirigenziale n. 5725 del 20 novembre 2013 e con Decreto Dirigenziale n. 4841 del giorno 8 marzo 2019, è stato disposto il rinnovo del contratto del Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria nei confronti del RTI "Toscana Muove".

2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI regolarmente iscritte presso la CCIAA, in possesso dei seguenti requisiti:

- operanti nel settore d'attività economica con Codice Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, relativo al settore coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo (codice 01.24.00);
- con sede legale in Toscana;
- che risultano operare nella produzione di ciliegie in Toscana con almeno 0,4 ettari di superficie nell'annualità 2019, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione presentato sul SIART gestito da ARTEA;
- la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che sarà verificato, tramite la consultazione on line, in fase di istruttoria) tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;

2. possedere una redditività tale da permettere la restituzione del prestito, come da descrizione dei flussi di cassa previsionali, e di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (Centrale Rischi – Banca d'Italia e Crif);
 3. avere sede legale nella Regione Toscana, la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
 4. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare un'attività economica identificata, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
 5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 6. non essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 e dell'art. 2 punto 18) del Reg. n. 702/2014;
 7. non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della UE, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato soggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi della condanna medesima alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
 9. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione/o non avere riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 (c.d. Caporalato) e, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art 25-septies D.lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggiore importo fra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L.689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa, che in casi di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

10. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
11. possedere la dimensione di micro piccola o media impresa ai sensi del Reg. 651/2014;
12. rispettare le norme sul cumulo e la normativa de minimis;
13. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1.

Per la verifica del possesso del requisito di cui al punto 2) si precisa che i beneficiari devono essere in regola con il pagamento delle rate a medio termine alla data di presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti, di cui, ai punti 7), 8), 9), 11) e 12) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

3 Spese ammissibili – Compensazioni per mancata produzione di ciliegie

3.1 Fattispecie ammissibili

- riduzione della produzione, relativa all'annata 2019;
- spese per la gestione dei ciliegeti (nel dettaglio le spese ammissibili sono: acquisto di concimi, diserbanti e fitofarmaci).

Le spese per la gestione dei ciliegeti sono ammissibili se sostenute a partire dal primo gennaio 2019.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Spese non ammissibili:

- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- i lavori in economia, fatta eccezione per il materiale acquistato per la realizzazione di tali lavori, come risultante da idonea documentazione di spesa;

- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi.

3.2 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 “*de minimis*” per le imprese agricole.

L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 10.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00 per ogni singola domanda. Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

L'importo massimo del finanziamento varia in base alla superficie coltivata a ciliegio in Toscana, dichiarata dall'impresa richiedente nel 2019 nel piano di coltivazione presentato sul SIART gestito da ARTEA, secondo i seguenti scaglioni:

uguale o superiore a 0,4 ettari -	massimale 10.000 euro;
uguale o superiore a 1 ettaro -	massimale 15.000 euro;
uguale o superiore a 3 ettari -	massimale 20.000 euro.

La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi oltre ad un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

La percentuale di copertura delle spese ammissibile è del 100%, purché compreso entro il minimale ed il massimale stabiliti.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Le spese ammesse possono essere state sostenute a partire dal primo gennaio 2019 e devono essere concluse entro 3 mesi dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento agevolato da parte del soggetto gestore.

3.4 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2008 e s.m.i.

Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi, gravanti su analoga operazione di finanziamento, determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione al progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

3.5 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n 1408/2013 e s.m.i.

In particolare gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato:

- sempre, se riguardano diversi costi ammissibili;

- in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, in base al Reg. (UE) n. 702/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014 ed al Reg. (UE) n. 702/2014.

La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite PEC da inviare a mail@pec.fiditoscana.it, a partire dal giorno 2 dicembre 2019 e fino al 3 febbraio 2020, compilando l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.toscamuove.it, ed allegata al presente bando, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di inammissibilità.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire, unitamente alla data, nell'apposito campo della domanda di aiuto.

Si specifica che la domanda di aiuto contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.2.

Tutta la documentazione prevista deve essere allegata alla domanda inviata via PEC.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria, ovvero redatta e/o inviata secondo le modalità non previste dal presente bando.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

4.2 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

- A) Dichiarazione della dimensione aziendale firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa, punto 10) del paragrafo 2.2;
- B) Dichiarazione de minimis e rispetto del cumulo, punto 11) del paragrafo 2.2;
- C) Dichiarazione dei precedenti penali requisito punto 7) del paragrafo 2.2;
- D) Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, (requisito punto 8).
- E) Dichiarazione dei carichi pendenti, requisito punto 9) del paragrafo 2.2;

Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

- F) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

- G) Dichiarazione attestante il titolare effettivo, accompagnata da copia del documento d'identità del medesimo in corso di validità;
- H) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali;
- I) Scheda che riporti la quantificazione della riduzione della produzione di ciliegie, riferibile all'annualità 2019. Elenco delle spese sostenute e quelle da sostenere. Per le spese già sostenute copia delle fatture.
- J) Documentazione per la determinazione della redditività economica (cash flow):

Per tutte le imprese

- conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;
- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma.

Per le sole società di capitali:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale. Nel caso in cui tale documentazione sia disponibile tramite estrazione dal sistema camerale, non sarà necessario allegarla;

Per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

Per le sole imprese in contabilità semplificata:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;

K) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il regolare rimborso di eventuali finanziamenti in essere alla data di presentazione della domanda di ammissione al sostegno;

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando, saranno considerate inammissibili, e non saranno istruite;

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

5 Istruttoria e valutazione della domanda

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" di cui al paragrafo 1.3.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.2 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 6) e ai punti 10), 11), 12), 13, del paragrafo 2.2.
- Il requisito di cui al punto 1 del paragrafo 2.1 dovrà risultare regolare entro la data di conclusione dell'attività istruttoria.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 11), e 12), del medesimo paragrafo;

- la valutazione di ammissibilità delle spese;

Il requisito del possesso di una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2. è inteso come possesso di un flusso di cassa previsionale pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste e viene verificato sulla base del conto economico previsionale di cui al paragrafo 4.2 lettera J).

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni riguardanti alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.2;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6), 10),11),12) e 13) di cui al paragrafo 2.2;

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione di priorità.

5.4 Criteri di priorità

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. A parità di data di presentazione della domanda, sarà data priorità a:

- domande con il maggiore importo richiesto.

5.5 Esiti istruttori

L'attività istruttoria si conclude entro **45** giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.2., con la comunicazione al soggetto richiedente della concessione o non ammissibilità all'agevolazione dovrà essere inviata, dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, via PEC.

Con la stessa comunicazione, in caso di esito positivo, il soggetto gestore trasmette ai beneficiari il modulo per la richiesta di anticipo.

5.6 Presa d'atto dei beneficiari

Il Responsabile del procedimento – Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al termine dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore procede con la presa d'atto delle domande ammesse al beneficio.

6 Obbligo dei beneficiari, Realizzazione e modifica dei programmi di spesa

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare le spese ammesse nella misura minima dell'**80%** dell'importo ammesso all'agevolazione. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;
- effettuare le spese entro **3** mesi dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento agevolato da parte del soggetto gestore;
- fornire tutta la documentazione tecnica prevista dal bando;
- curare la conservazione dei documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento;
- comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante il periodo di realizzazione delle spese, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di **10** (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo 3.5 del bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;

- sottoscrivere il piano di rientro e restituire il finanziamento secondo le scadenze ivi indicate;
- mantenere fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.DURC, 3.sede, 4. CCIAA, 5. procedure concorsuali, 7. casellario giudiziale, 8. lavoro sommerso, 9. caporalato.

6.2 Modifiche dei programmi di spesa e variazioni

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del finanziamento richiesto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno della comunicazione di concessione dell'agevolazione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando. Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del finanziamento e saranno soggette a valutazione al momento della presentazione della rendicontazione finale di cui al paragrafo 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori all'80% del valore ammesso, è ammessa una realizzazione del programma inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermo restando i limiti stabiliti al paragrafo 3.2.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede legale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo, devono essere comunicate in forma di istanza via PEC entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

6.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende tre anni successivi all'erogazione del saldo.

1. Casi in cui la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo (modifica del soggetto beneficiario)

In questi casi il soggetto gestore procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite, previa apposita domanda, al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione d'azienda, di ramo d'azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questo caso il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto debitore obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al paragrafo 6.1

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione ed accollo) sono ammissibili ed autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica ed in regola con il rimborso altri finanziamenti; in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del suddetto requisito

entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

3. Casi in cui la modifica interviene dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (modifica del soggetto debitore)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall'erogazione del saldo), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore).

In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica, regolarità rimborso altri finanziamenti, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso di detti requisiti, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

6.4 Procedura di modifica

La domanda di modifica del soggetto beneficiario e/o di soggetto al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.1 e soggetto debitore, deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto gestore risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell'evento di modifica del beneficiario, sono interamente liquidate al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.5 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario

A) Cessione di azienda o ramo di azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

La trasformazione si ha quando una società, durante la sua vita, assume un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Non comporta l'estinzione di una società preesistente bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità limitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (che si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario, con la domanda di modifica, deve anche dichiarare la parte di agevolazione oggetto di scissione.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati

dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso dal giorno primo gennaio 2019 ed il termine di completamento dell'investimento.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sulla Linea di azione "Microcredito alle imprese agricole toscane operanti nel settore cerasicolo" -- ammesso per l'intero importo o per l'importo di

Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, via PEC:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti o altri documenti contabili per le imprese non obbligate alla tenuta del Libro degli inventari o del Registro dei beni ammortizzabili);
- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

La rendicontazione viene approvata dal soggetto gestore e trasmessa al beneficiario, tramite PEC.

7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario inviata via PEC al soggetto gestore con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipo, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa, per un importo pari all'80% del finanziamento concesso da erogare entro **45** giorni lavorativi dalla richiesta;
- a saldo erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione totale delle spese presentata dal beneficiario.

Nel caso in cui emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa alla rendicontazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in giorni 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'erogazione del finanziamento in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

A seguito dell'approvazione della rendicontazione finale, il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il "piano di rientro", da inviare tramite PEC, al soggetto gestore all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it, che sarà definito in relazione all'esatto ammontare del microcredito erogato, calcolato sulla base del progetto effettivamente realizzato e correttamente rendicontato e che contiene:

- a) importo complessivo finanziato;
- b) modalità di pagamento delle rate;
- c) durata del preammortamento;
- d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
- e) termine del piano di ammortamento.

Successivamente il soggetto gestore provvede all'erogazione del saldo.

L'erogazione del finanziamento (anticipo o a saldo) è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 punti 1), 3), 4), 5), 10), 11), 12).

L'erogazione del finanziamento a saldo verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590 c.p. art. 25 septies del Dlgs 231/2001);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del Dlgs 81/2008);
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (Dlgs 24/2014 e Dlgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori di importo superiore a euro 10.000,00 (Dlgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

L'avvio del periodo di preammortamento, della durata ventiquattro mesi, coincide con la data di erogazione dell'anticipo.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di preammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate trimestrali posticipate costanti;
- b) numero minimo di rate: 12
- c) numero massimo di rate: 40

La durata del finanziamento pertanto va da un minimo di 60 mesi ad un massimo di 144 (di cui 24 di preammortamento). E' previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

8 Controlli e revoche

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo la comunicazione degli esiti istruttori

Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procede ai controlli a campione, sul 10% dei beneficiari ammessi, in relazione ai requisiti auto dichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7) a 9) al fine di verificare la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti auto dichiarati, di cui ai punti 3, 4, 5 del paragrafo 2.2, al fine del verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l'Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 prima di ogni erogazione.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, via PEC, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione di cui al paragrafo 5.5, l'**eventuale rinuncia** all'aiuto firmata digitalmente.

8.3 Revoca e recupero del finanziamento

Costituiscono cause di **decadenza e conseguente revoca totale** del finanziamento:

- esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- risoluzione per inadempimento del Contratto (provvedimento di concessione del prestito agevolato) conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti

dall' art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;

- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento comunicazione da parte del soggetto gestore della delibera di concessione del finanziamento agevolato come previsto al paragrafo 8.2;
- mancato raggiungimento del limite minimo di spesa come previsto al paragrafo 6.3 del bando.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

Revoca parziale del finanziamento

Ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 71/2017, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta su misura parziale secondo la previsione del bando.

In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50% dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90%; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento.

E' motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al provvedimento di concessione del finanziamento agevolato.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

Il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9 Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il, beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e nazionale in materia di privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana – Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 50122 Firenze; regione toscana@postacert.toscana.it).

Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/<mailto:rpdpd@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi

conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta Regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

-per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana s.p.a. – Viale Giuseppe Mazzini 46 – 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23841, fax 055/212805, e-mail : privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal data protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.

-per Artigiancredito Toscano, Consorzio Fidi della piccola e media impresa, società cooperativa, in forma abbreviata "ACT soc. coop". Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax 055/7378400, e-mail: act@artigiancreditoscano.it o alla PEC 19500@actaliscertymail.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.

- per Artigiancassa s.p.a. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A – 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: dirittiprivacy@artigiancassa.com, pec: diritti_privacy@pecclub.artigiancassa.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa s.p.a.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <<mailto:rpd@regione.toscana.it>>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità. (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Dott. Antonino Mario Melara.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a:

- Toscana Muove (www.toscanamuove.it): info@toscanamuove.it; numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 – 17,30.

9.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando:

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale.

D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità.)

D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro).

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183.

D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94.

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n. 52 del 30 luglio 2019 “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico”;

DELIBERA G.R. n. 999 del 29 luglio 2019 “Disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole toscane operanti nel settore cerasicolo

LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009

Appendice

Calcolo della riduzione della produzione di ciliegie, relativa all'annata 2019 – da riportare nella scheda I – quale allegato alla domanda.

Il calcolo è effettuato sottraendo:

a) il valore della produzione di ciliegie ottenuta nel 2019,

dal

b) valore medio delle produzioni di ciliegie ottenute nei tre anni precedenti (2016, 2017, 2018)

Il calcolo deve essere riportato nella scheda I sottoscritta dal richiedente.

I valori annuali della produzione di ciliegie sono ricavati dal bilancio o da altri documenti contabili dell'impresa richiedente.